



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche
Attuazione Espropriazioni
Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0206714 21/03/2013 11.06-
Ritente : Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Assegnataria : Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Classifica : 15. Fascicolo : 22 del 2010



*con la
17.01.13*

28 MAR. 2013

28 MAR. 2013

17C-102212

Area 15
10. Settore Prov.le del
Genio Civile di Salerno
Via Sabatini, n. 3
84121 - SALERNO

Area 04
01. Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
80133 NAPOLI

Oggetto: Prat. n. 4835/09. Avv.ra. Invio sentenza n. 24/13 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa al ricorrente Rinaldi Domenico. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si riscontra la nota n. 175311 del 11.03.13, del Settore Contenzioso Civile e Penale, con la quale viene trasmessa la Sent. n. 24/13, e si comunica che questo Settore non ha avuto alcun ruolo né ha svolto alcuna funzione circa l'insorta controversia e non è stato possibile reperire alcuna documentazione riconducibile al ricorso.

Vorrà, pertanto, il Settore Prov.le del Genio Civile di Salerno, territorialmente competente, predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Allegato:

- nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n. 175311 del 11.03.13.

b/

Dott. Italo Giulivo



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale


AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0175311 11/03/2013
Tribunale Contenzioso Civile e Penale

Autoregistrato - Geotecnica, geotermia, difesa del suolo
Classifica - 4.1.1



15 - 03

Al Settore Geotecnica,
Geotermia Difesa Suolo
Via De Gasperi, 28
NAPOLI




15 - 10

Settore Provinciale del Genio
Civile di Salerno
Via Sabatini, 3
SALERNO

N. Pratica: CC-6172/08, 4835-5305/09, 5913-6053-3219/10
Oggetto: Paladino Leonardo, Rinaldi Domenico, Comite Alessandro,
Santoriello Vincenza, Coviello Gabriele, Adinolfi Anna.
Trasmissione Sentenze nn. 14-24/13, -113-107-114/12, 16/13
TRAP Napoli

In relazione ai giudizi in oggetto, si trasmettono le sentenze emarginate per gli adempimenti di rispettiva competenza, rappresentando che, salvo Vostra diversa valutazione, non si ravvisano motivi per proporre gravame, anche in ordine alle motivazioni in esse riportate ed ai precedenti giurisprudenziali del TRAP in materia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -



Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
12 MAR. 2013
A: <i>BIASELLI</i>
FIRMA <i>[Signature]</i>

S. 24/13 T.A.

R.G. 72/2009
Cron. 83
Ref. 82
Rel. Pica
Ogg. Risarc. danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo	Presidente
dott. Leonardo Pica	Giudice delegato
dott. ing. Pietro E. De Felice	Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 72/2009 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 17.12.2012 e vertente

T R A

Rinaldi Domenico (P.I. 02094680655), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cavaliere del foro di Salerno, con cui è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Neri sito in Napoli alla via S. Bartolomeo n. 43, giusta procura a margine del ricorso

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 9.2.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per il ricorrente: in accoglimento della domanda attorea, condannare la resistente all'integrale risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario;

per la resistente: rigettarsi la domanda perché inammissibile e infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 28.7.2009 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 il 4.2.2010, Rinaldi Domenico, premesso: di essere titolare della "Ditta Rinaldi

Domenico Affiature Lame", avente sede commerciale in Mercato San Severino (SA) alla Piazza Donato Somma (Via S. Giacomo) n. 13; che nei pressi della suddetta sede scorre il Torrente Calvagnola, tributario del Torrente Solofrana che attraversa il Comune di Mercato San Severino; che il 13 settembre ed il 3 ottobre 2008 il suddetto esercizio è stato invaso dalle acque del Torrente Calvagnola, il quale tracimava dai propri argini posti nelle sue vicinanze; che melma, acque putride e maleodoranti non solo hanno invaso il locale, ma hanno ricoperto anche le merci ivi presenti nonché un motociclo Aprilia Scarabeo, tg. 8RJBL, così provocando ingenti danni; che tali danni ammonterebbero ad € 11.460,93, come da fatture di acquisto dei materiali, oltre ai danni al ciclomotore; ha convenuto in giudizio il suddetto ente per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'evento descritto nella premessa dell'atto di citazione in testa alla Regione Campania, quale responsabile per la manutenzione ordinaria e straordinaria del torrente Calvagnola, tributario del Torrente Solofrana e dei suoi affluenti; per l'effetto, condannare la Regione Campania in favore dell'attore al pagamento dell'importo di € 11.667,17, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento, nonché al risarcimento dei danni al ciclomotore da quantificarsi, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma da accertarsi, con interessi legali e rivalutazione dal dì dell'evento e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione all'avvocato anticipatario.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, in data 30.3.2010, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammissa la prova per testi, all'udienza del 4.11.2010 sono stati escussi i testi (Iennaco Sabatino, Salvati Silvana e Anaclerico Alfonso).

Nominato quale c.t.u. Ping. Virginia La Marca, depositata la relazione peritale, mutato il giudice delegato, la causa è stata rinviata per le precisazioni delle conclusioni.

All'udienza di discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Non può dubitarsi della sussistenza della **legittimazione passiva** dell'ente resistente. Invero, come già accertato anche in precedenti giudizi, il torrente Calvagnola è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, inserito negli elenchi delle acque pubbliche (cfr. la G.U. n. 103 dell'1.5.1900 con il decreto contenente l'elenco delle acque pubbliche), per cui la sua tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la

situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

2) Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della documentazione in atti, anche fotografica, delle deposizioni dei testi e delle risultanze della c.t.u. è rimasto inequivocabilmente accertato che il 13 settembre ed il 3 ottobre 2008, in occasione di piogge di rilevante intensità ma non di carattere eccezionale, il torrente è tracimato, inondando tra l'altro i locali del ricorrente.

Avuto riguardo alle cause dell'esondazione, il c.t.u. ha riferito che *<<la causa dell'esondazione in oggetto è riconducibile all'assenza di adeguata e periodica pulizia e manutenzione ordinaria dell'alveo Torrente Calvagnola e dell'intera rete scolante>>* e che *<<l'effetto lesivo della mancata manutenzione e pulizia è stato amplificato dalla presenza, nel tratto immediatamente a monte del punto di esondazione, di due ponti che hanno sicuramente concorso ad aggravare il fenomeno alluvionale>>*. Inoltre, il c.t.u. ha evidenziato che, osservando il letto del Torrente Calvagnola, nel tratto che va dalla sede dello stabilimento Saint Gobain a Mercato San Severino, si rileva un restringimento della sede del torrente e più avanti un innalzamento del letto del torrente di circa 30 cm. e che tale innalzamento è responsabile dell'accumulo di detriti che ha portato, in poco tempo, ad alterare la pendenza del torrente in senso contrario al normale deflusso delle acque. In buona sostanza, è risultata confermata la prospettazione attorea, secondo cui il Torrente Calvagnola, all'epoca dei fatti, manifestava un'evidente mancanza di manutenzione con la presenza nel letto di uno strato di detriti sedimentatisi nel corso degli anni e su cui si sono sviluppati erbacce ed arbusti.

Nè può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento.

Invero, acquisiti i valori storici disponibili di pioggia registrati dalle stazioni pluviometriche più vicine all'area di studio, il c.t.u. ha escluso il carattere eccezionale dell'evento piovoso, in quanto confrontando tali valori *<<con le massime altezze di pioggia in data 13 settembre 2008 e in data 3 ottobre 2008, si evince che le stesse hanno un tempo di ritorno inferiore a due anni e, quindi, a conferma di quanto appurato con confronto diretto dei dati raccolti, i due eventi analizzati sono, dunque, a carattere ordinario>>*.

In definitiva, all'origine dei fatti, va, dunque, posta la carenza di manutenzione del corso

d'acqua ed una scarsa azione di controllo della regimentazione delle acque del comprensorio, da parte della Regione.

La domanda risarcitoria può, dunque, giudicarsi fondata.

Per quel che riguarda le conseguenze dell'esondazione, va anzitutto rilevato che, ad avviso del c.t.u., << l'ampiezza del fenomeno alluvionale rende, dunque, verosimili i danni ai beni mobili lamentati dal ricorrente, in quanto, sicuramente sommersi dalle acque >>. D'altronde, oltre che sulla documentazione fotografica, la prova dei danni riposa anche sulle deposizioni dei testi. Il teste Iennaco ha riferito che l'acqua mista a fango e detriti ha invaso i locali della ditta, danneggiando i materiali (filature e materiali per falegnameria) ivi depositati ed anche un ciclomotore di colore blu. Il teste ha affermato che l'acqua ha raggiunto il livello di 70-80 cm. Anche il teste Salvati ha ricordato che nel mese di settembre/ottobre 2008 vi sono state due esondazioni del Torrente Calvagnola e che l'acqua, il fango e i detriti hanno invaso la traversa dove lei abitava. Ha ricordato che il Rinaldi aveva nella sede dell'azienda grossi macchinari che in seguito ha dovuto far ripulire e riparare. Anche l'ultimo teste, Anaclerico, ha confermato l'episodio, affermando di essere stato presente nei locali della ditta Rinaldi al momento dell'esondazione e di aver provveduto a spalare il fango e i detriti che avevano invaso i locali stessi. Ha precisato che il Rinaldi avrebbe subito gravi danni i perché i motori delle macchine sono stati coperti dalla melma e per un periodo di tempo il Rinaldi ha dovuto interrompere la propria attività.

Ai fini della quantificazione del danno, va osservato che il c.t.u., sulla scorta della documentazione fotografica e delle fatture di acquisto depositate in atti, ha determinato lo stesso in complessivi € 26.595,12, tenendo conto dei costi per la pulizia e il lavaggio dei locali e per il trasporto a rifiuto dei materiali (€ 4.788,00), dei danni ai materiali in conto vendita (€ 10.307,12), dei danni ai prodotti in conto lavorazione (€ 500,00), dei danni alla macchina affilatrice Grifo AC-66 (€ 10.000,00), dei danni al ciclomotore (€ 1.000,00).

Avuto riguardo, peraltro, ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi e per la riparazione dei macchinari e del ciclomotore, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (sia pure a distanza di anni dall'evento), il c.t.u. ha operato una stima "teorica" pervenendo ad una somma evidentemente eccessiva (complessivamente € 15.788,00). Piuttosto, dovendosi presumere che gran parte dei lavori di riparazione siano stati eseguiti in economia direttamente dal ricorrente, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale

che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 50% degli importi indicati dal c.t.u. (ossia pari ad € 7.894,00).

Con riguardo agli altri beni e, in particolare, a quelli di cui alle fatture versate in atti (€ 11.460,93), tenuto conto del verosimile stato d'uso (risalendo alcune fatture al 2005) e non potendosi escludere che non tutti i beni siano divenuti inservibili, appare equo stimare i danni paria al 50% degli importi indicati nelle stesse (ossia pari ad € 5.730,46).

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 13.624,46.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (3.10.2008) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), nella misura minima, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Rinaldi Domenico nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in

...ore di Rinaldi Domenico dell'importo di € 13.624,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli il 21.1.2013

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

11/2/2013